

BANDO DI CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLE PROVINCE DI ALESSANDRIA E DI ASTI PER SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN TEMA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

(Approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 11/07/2022)

Art. 1 - Finalità e dotazione finanziaria

La Camera di Commercio di Alessandria-Asti intende rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, mettendo a disposizione voucher per servizi di consulenza specialistica finalizzati a fornire gli strumenti necessari per affrontare al meglio le problematiche collegate alla pandemia e ai cambiamenti del contesto geopolitico internazionale. In questa delicata fase dell'economia globale in cui il Covid-19 e il perdurare del conflitto russo-ucraino hanno avuto importanti ripercussioni sugli scambi internazionali, è fondamentale supportare le imprese nel processo di adeguamento al mutato contesto socio economico e nella ricerca di nuovi mercati di sbocco.

La Camera, secondo i compiti attribuiti dalla legge n. 580/1993 e s.m.i., adotta il presente bando al fine di promuovere la competitività delle MPMI di tutti i settori economici attraverso il sostegno all'acquisizione di servizi per favorire lo sviluppo del commercio internazionale e l'utilizzo di strumenti innovativi.

Le risorse complessivamente stanziare sul presente bando ammontano a € **100.000,00**. L'Ente camerale si riserva la facoltà di:

- integrare la dotazione finanziaria iniziale del bando, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sul bilancio;
- chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 2 - Soggetti finanziabili

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- siano Micro o Piccole o Medie Imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014¹;
- abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Alessandria-Asti;
- siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- siano in regola con il pagamento del diritto annuale nel triennio precedente la presentazione della domanda di contributo;
- non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato

¹ La categoria delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone (calcolate in unità lavorative/anno - ULA), il cui fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definisce:

- "*piccola impresa*" un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- "*microimpresa*" un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Si sottolinea che il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari deve avvenire sulla base dell'insieme dei criteri previsti nella definizione di PMI. In particolare, se la richiedente NON è un'impresa autonoma, si dovrà tener conto anche dei dati delle imprese associate o collegate rilevanti, in applicazione degli articoli 3 e 6 della stessa definizione. Per approfondimenti: [Guida dell'utente alla definizione di PMI - Publications Office of the EU \(europa.eu\)](#).

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

- f) abbiano assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati;
- h) non abbiano forniture di servizi in essere con la Camera di Commercio di Alessandria-Asti ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135².

Tutti i requisiti devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda fino alla liquidazione del contributo, pena l'esclusione dal beneficio, fatti salvi i casi in cui è ammessa la regolarizzazione ai sensi del presente bando.

Art. 3 - Iniziative e spese ammissibili

La Camera intende mettere a disposizione delle MPMI delle province di Alessandria e di Asti voucher a parziale copertura delle spese per servizi di consulenza specialistica, sostenute in via diretta dall'impresa e finalizzate al rafforzamento della presenza all'estero, con riferimento alle seguenti tematiche:

- potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera, compresa la progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti di cataloghi/brochure/presentazioni aziendali;
- analisi e ricerche su mercati esteri per la predisposizione di studi di fattibilità volti a valutare le potenzialità dell'impresa con riferimento a una o più linee di prodotto e a specifici mercati di sbocco;
- ricerca nuovi clienti/partner per consentire l'espansione della presenza dell'impresa sui mercati esteri, definizione di accordi di collaborazione volti alla stipula di contratti commerciali, successivi follow-up per finalizzare i contatti d'affari;
- ottenimento o rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri o a sfruttare determinati canali commerciali (es. GDO);
- protezione del marchio dell'impresa all'estero;
- assistenza specialistica sul versante legale, doganale, contrattuale o fiscale sui mercati internazionali;
- sviluppo delle competenze interne attraverso l'utilizzo di un temporary export manager (TEM) e/o digital export manager in affiancamento al personale aziendale;
- supporto e affiancamento dell'impresa per consentire una più ampia presenza dei prodotti italiani nelle piattaforme di e-commerce internazionali;
- integrazione dei canali di marketing on-line tramite campagne pubblicitarie sui social network, pubblicità sui motori di ricerca, e-mail marketing, banner pubblicitari e articoli promozionali su e-commerce, al fine di accrescere la visibilità del brand aziendale all'estero.

Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:

- soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e rappresentanza;
- spese per imposte, tasse e oneri sociali;
- spese per acquisto di beni materiali e immateriali;
- servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale;
- le spese generali di gestione ed organizzazione (energia elettrica, riscaldamento, telefono, cancelleria, assicurazioni supplementari, ecc.);
- servizi per l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all'attività di vendita all'estero (es. ISO, EMAS, ecc.);

² Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

- spese per la registrazione e tutela di proprietà intellettuale;
- servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.

Non sono ammissibili le spese fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.³

In fase di presentazione della domanda deve essere specificato il riferimento a quale tematica si riferisce la spesa.

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° gennaio fino al 31 ottobre 2022. Non sono pertanto ammesse, a titolo di esempio, spese fatturate e pagate, anche parzialmente, anteriormente al 1° gennaio 2022 o successivamente al 31 ottobre 2022.

Art. 4 - Entità del contributo e regime di aiuto

Le agevolazioni vengono accordate sotto forma di contributo a fondo perduto.

Il voucher viene determinato nella misura del **70% dei costi ammissibili, fino ad un massimo di € 5.000,00.** La partecipazione al bando presuppone un limite minimo di spesa **di € 2.000,00.**

Ogni impresa può presentare **una sola domanda** a valere sul presente bando.

Alle aziende in possesso del **rating di legalità** in corso di validità al momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del contributo, verrà riconosciuta una **ulteriore premialità di euro 150,00**, nel rispetto dei pertinenti massimali "de minimis".

Il voucher sarà erogato all'impresa richiedente, fino all'esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, sulla base delle spese effettivamente sostenute, escluse IVA e altre tasse. Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 29/09/73, art. 28, al contributo sarà applicata, a titolo di acconto, una ritenuta alla fonte del 4%.

Le agevolazioni oggetto del presente bando, sono soggette al **regime "de minimis"** nel rispetto del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GU L 352/1 del 24.12.2013).

In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"⁴ non può superare il massimale di € 200.000 (€ 100.000 se l'impresa opera nel settore trasporti su strada per conto di terzi) nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio al suddetto Regolamento.

Gli aiuti di cui al presente bando non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili. L'impresa, pertanto, attesterà nel modulo di domanda di non aver richiesto altra agevolazione (di fonte europea, nazionale, regionale o altro) sulle medesime spese oggetto del presente bando.

³ Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

⁴ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione delle domande

A pena di esclusione, le domande devono essere trasmesse tassativamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on-line "Contributi alle imprese" del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, a partire **dalle ore 12:00 del 18 luglio 2022 alle ore 21:00 del 10/11/2022**. E' fatta salva l'anticipata chiusura del bando per esaurimento delle risorse disponibili.

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo i suddetti termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di partecipazione al bando.

Sul sito internet camerale www.aa.camcom.it alla sezione *Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi* - sono disponibili le istruzioni operative per la trasmissione telematica della domanda e la modulistica editabile.

L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche.

Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. **Modello base** generato dal sistema Webtelemaco;
2. **Modulo di domanda di contributo compilato in tutte le sue parti**, contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti ai servizi di consulenza oggetto della domanda di contributo, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente o dal soggetto delegato. **In caso di firma digitale del soggetto delegato è richiesta anche l'apposizione della firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa**. Le istanze prive del modulo di domanda saranno automaticamente escluse;
3. Eventuale copia di un **documento di identità** in corso di validità **del titolare/legale rappresentante dell'impresa**, qualora la documentazione sia firmata digitalmente dal solo soggetto delegato.
4. **Copia delle fatture e/o degli altri documenti di spesa** relativi agli interventi consulenziali (è opportuno raggruppare le fatture in un **unico file .pdf firmato digitalmente**);
5. **Traduzione** delle eventuali fatture/documentazione di spesa in lingua straniera;
6. **Copia delle quietanze**: bonifici in stato di eseguito, estratto conto o lista movimenti⁵ contenente l'addebito del bonifico e il riferimento espresso alla fattura o altro documento di spesa, data e importo del pagamento effettuato da conto corrente intestato all'impresa richiedente direttamente al fornitore beneficiario; nel caso di assegno e di ricevuta bancaria, oltre a copia dell'estratto conto, allegare anche copia dell'assegno e della documentazione bancaria attestante la data e l'importo del pagamento ed il riferimento espresso alla fattura o al documento di spesa a cui si riferisce. I pagamenti devono essere tracciabili ai sensi della vigente normativa; non sono ammessi pagamenti in contanti e/o tramite compensazione tra il beneficiario e il fornitore. Le fatture o i documenti di spesa non quietanzati o la cui quietanza risulti incompleta non consentiranno l'ammissibilità delle relative spese (è opportuno raggruppare le quietanze in un **unico file .pdf firmato digitalmente**).

Sarà facoltà della Camera di Commercio chiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della domanda; **la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda presentata**.

È obbligatoria l'indicazione di un solo indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio dell'istanza.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

⁵ ATTENZIONE: l'estratto conto o la lista movimenti sono **SEMPRE** necessari a dimostrazione dei pagamenti. **Nel caso di pagamenti cumulativi oltre all'estratto conto da cui risulti l'addebito cumulativo è necessario allegare dettaglio degli importi di tutti i pagamenti in addebito, evidenziando il pagamento da documentare.**

Art. 6 - Procedura di valutazione delle domande e ammissione al contributo

E' prevista una procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

La Camera di Commercio, previa istruttoria e verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, dell'ammissibilità della spesa e del rispetto dei requisiti formali e procedurali previsti dal presente bando, entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della istanza, provvede all'adozione del provvedimento di accoglimento o di diniego della concessione del contributo, comunicandone l'esito a mezzo PEC all'impresa richiedente.

Gli elenchi delle domande ammesse e delle domande ricevute ma non esaminate per esaurimento del fondo vengono pubblicati sul sito camerale www.aa.camcom.it - sezione Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi.

La Camera eroga al beneficiario in un'unica soluzione il voucher assegnato, entro 30 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione.

Nell'ipotesi di integrazione del fondo di cui all'art. 1, le domande non esaminate per esaurimento delle risorse potranno essere successivamente istruite dalla Camera ai fini della concessione del contributo, sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Art. 7 – Obblighi delle imprese richiedenti il contributo

I soggetti richiedenti il voucher sono obbligati, pena decadenza totale dal beneficio:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a segnalare all'indirizzo PEC info@pec.aa.camcom.it le eventuali modifiche dei dati indicati nella domanda prima della liquidazione del contributo;
- d) a conservare la documentazione attestante le spese sostenute per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data di erogazione del contributo.

Art. 8 - Controlli

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali è stato concesso il voucher e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando.

Art. 9 - Revoca del contributo, rinuncia

Il contributo sarà oggetto di revoca nei seguenti casi:

1. venir meno dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente bando;
2. mancata presentazione delle integrazioni eventualmente richieste;
3. rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
4. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 8 del presente bando, per cause imputabili al beneficiario;
5. esito negativo dei controlli di cui al precedente art. 8.

In caso di revoca del beneficio l'impresa è tenuta a restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, il voucher ricevuto aumentato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza. Le dichiarazioni mendaci, le

falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

Le imprese che intendono rinunciare al contributo devono comunicarlo tramite PEC all'indirizzo info@pec.aa.camcom.it indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: {nome Azienda} – Rinuncia al voucher per servizi di consulenza specialistica.

Art. 10 - Responsabilità del procedimento amministrativo

Ai sensi della legge n. 241 del 7/8/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al Responsabile dell'Ufficio Informazione e Sviluppo Economico della sede territoriale di Asti.

Art. 11 - Norme per la tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio fornisce le seguenti informazioni sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo sul presente bando.

Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente bando. Tali finalità comprendono: le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese. Con la sottoscrizione della domanda di contributo, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio per le finalità precedentemente indicate.

Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dalla Camera di Commercio con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di Commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di Commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'art. 15 e seguenti del GDPR. In particolare:

- a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;

- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta info@pec.aa.camcom.it con idonea comunicazione;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Alessandria-Asti, con sede legale in via Vochieri 58, Alessandria – Tel. 0131/3131 – 0141/535211, PEC info@pec.aa.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd2@pie.camcom.it.